

Codice A1820B

D.D. 11 marzo 2019, n. 735

BILT60 - Open Fiber S.p.A. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e concessione demaniale per la posa in opera di una canalina per cavi in fibra ottica, infrastruttura passiva a Banda Ultralarga, di proprietà pubblica, fissata sulla spalletta dell'argine del Rio Romioglio (parallelismo) in Via Molinetto in Comune di Occhieppo Superiore (BI).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di rilasciare alla Società Open Fiber S.p.A. l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e la concessione demaniale per la posa di una canalina per cavi in fibra ottica, infrastruttura passiva a Banda Ultralarga, di proprietà pubblica, fissata sulla spalletta dell'argine del Rio Romioglio (parallelismo) in Via Molinetto in Comune di Occhieppo Superiore (BI);
- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell'atto aggiuntivo;
- di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Open Fiber S.p.A., alla realizzazione dell'attraversamento summenzionato, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 2. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 3. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
 4. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 5. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 6. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
 7. qualora, come previsto nell'Allegato A della Determinazione Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;

8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante;

9. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R/2011;

11. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 23/2008.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giorgetta LIARDO)

Il Funzionario estensore
(dott. Fabrizio Finocchi)
/cv